



**Ministero
dello Sviluppo Economico**

DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'
ISPETTORATO TECNICO UFFICIO F2

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Svil. produttivo competitività
USCITA - 04/06/2007 - 0032472



A tutti gli Organismi Notificati
Direttiva 89/686/CEE - D.P.I.

Prot. N. Allegati ...]

LORO SEDI

Risposta al Foglio N.

del

OGGETTO: Parere della Commissione C(2007) 1903 def. del 03 maggio 2007 in applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito ad un provvedimento di divieto adottato dalle Autorità francesi nei confronti di una " **Semimaschera Filtrante**".

Alla CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia n. 30
00144 ROMA

All' ASSOSIC
Via Angelo Scarsellini n. 13
20161 MILANO

E' pervenuta per competenza allo scrivente Ufficio l'allegata nota concernente un provvedimento di divieto adottato dalle Autorità Francesi nei confronti di una " SEMIMASCHERA FACCIALE".

Tale " SEMIMASCHERA FACCIALE" identificata con la sigla DM 0401 e il numero di identificazione 0121 dell'Organismo Notificato viene costruita in Cina e che i campioni testati dalle Autorità Francesi sono difformi dal prodotto descritto dal certificato CE di Tipo.

La Commissione Europea con il parere allegato, ritiene che tale prodotto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza e che quindi il provvedimento di divieto adottato dalle Autorità Francesi sia giustificato.


Si rappresenta quanto sopra a Codeste Organizzazioni, con preghiera di darne la più ampia divulgazione possibile ai propri operatori del settore e riscontro a questa Amministrazione.

IL DIRIGENTE

(Ing. V. MONACO)

Semimaschera filtrante

Celeste



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 03/V/2007
C (2007) 1903 def.

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 03/V/2007

in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità francesi nei confronti di una semimaschera filtrante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IT

IT

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 03/V/2007

in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE¹ del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità francesi nei confronti di una semimaschera filtrante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. NOTIFICA DELLE AUTORITÀ FRANCESI

L'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che dei DPI, muniti di marchio CE e usati conformemente al loro scopo, rischiano di compromettere la sicurezza di persone, animali domestici o beni, esso prende tutti i provvedimenti necessari a ritirare tali DPI dal mercato, vietarne la vendita o la libera circolazione.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva, la Commissione, sentite le parti interessate, deve dichiarare se ritiene che tali provvedimenti siano giustificati o no. Se la Commissione li ritiene giustificati, ne informa gli Stati membri perché possano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall'articolo 2, paragrafo 1.

In data 16 agosto 2006, le autorità francesi hanno informato la Commissione europea di aver proibito la vendita di talune semimaschere filtranti del tipo DM 0401, fabbricate da *Jiangsu Teyin Nonwoven Fabrics Co. Ltd.*, 2 Dongsi road, Industrial ZC Hongze Town, Jiangsu V.R., Cina, e importate da Cogex Outillage, Avenue de Paris, BP 35, 32501 Fleurance cedex, Francia. Secondo la dichiarazione di conformità CE fornita dall'importatore, tale prodotto era identico a quello descritto dal certificato d'esame CE per tipo n. 200421081/2120, rilasciato in data 7 luglio 2004 dal *Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz* (BGIA). Il prodotto recava il marchio CE, seguito dal numero d'identificazione 0121 del BGIA, indicante che tale Organismo Notificato aveva anche effettuato una valutazione di conformità, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/686/CE.

2. GIUSTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NOTIFICATO

Le autorità francesi hanno sostenuto che la loro decisione si basava sul fatto che il prodotto interessato non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 89/686/CEE.

¹ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18, come modificata.

Le autorità francesi hanno esaminato la conformità del prodotto rispetto alla norma armonizzata EN 149:2001 - *Dispositivi di protezione della respirazione. Semimaschere per il filtraggio di particelle. Requisiti, prove, contrassegni*. La notifica è stata giustificata da una relazione di prova redatta dall'*Institut National de Recherche et de Sécurité* (INRS) per conto delle autorità francesi. Le carenze rilevate riguardano i seguenti punti:

1.1.2.2. *Classi di protezione a seconda dei diversi livelli di rischio e 3.10.1 - Protezione delle vie respiratorie*

L'esame delle maschere rivela che questi dispositivi non forniscono il livello di filtraggio richiesto per un dispositivo respiratorio della classe FFP1. Durante le prove, il tasso di penetrazione della maschera supera di quasi il 200% il limite indicato dalla pertinente norma armonizzata così da comportare un rischio serio per la salute e la sicurezza dell'utente.

1.4 *Informazioni fornite dal fabbricante*

La maschera filtrante non è accompagnata dalle informazioni che il fabbricante è tenuto a fornire.

2.4 *DPI soggetti a invecchiamento*

Il periodo d'obsolescenza non è indicato.

3.10.1 Protezione respiratoria

La maschera filtrante non reca il marchio d'identificazione del fabbricante.

3. INDAGINE DELLA COMMISSIONE

In data 6 settembre 2006, la Commissione ha scritto al fabbricante, *Jiangsu Teyin Nonwoven Fabrics Co. Ltd.* e all'importatore, *Cogex Outillage*, invitandoli a comunicarle le loro osservazioni nei confronti del provvedimento preso dalle autorità francesi. A tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta.

La Commissione ha anche contattato il BGIA che ha risposto in data 31 ottobre 2006, confermando di aver provato e certificato la maschera di tipo TE YIN DM 0401 FFP1 EN 149:2001.

La Commissione ha chiesto all'INRS, che aveva provato il prodotto per le autorità francesi, di contattare il BGIA per comparare il prodotto da essi provato con quello descritto dal certificato d'esame CE per tipo effettuato dal BGIA. L'indagine ha rivelato che i campioni provati dalle autorità francesi erano diversi dal prodotto descritto dal certificato d'esame CE per tipo effettuato dal BGIA. In particolare, mentre tali campioni recavano lo stesso numero di riferimento del prodotto DM 0401 e il numero d'identificazione 0121 dell'Organismo Notificato, essi non avevano il marchio d'identificazione "TE YIN", portavano un'indicazione della classe di protezione FFP1S (invece di FFP1), erano di disegno diverso ed erano fatti di materiali diversi da quelli del prodotto descritto dal certificato rilasciato dal BGIA.

Il BGIA ha inoltre informato la Commissione che varie maschere recanti il riferimento DM 0401 e diverse dal prodotto certificato dal BGIA, erano state esibite a una fiera commerciale in Germania.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che la prova adottata dalle autorità francesi dimostri che la semimaschera filtrante del tipo DM 0401 soggetta al provvedimento di proibizione, non soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui sopra. L'insieme degli aspetti non conformi rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utenti.

La Commissione attira inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che vari tipi di maschere recanti il riferimento DM 0401 e il numero d'identificazione 0121 dell'Organismo Notificato, diversi dal prodotto certificato dal BGIA, possono essere stati immessi sul mercato della Comunità e che tali prodotti possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza degli utenti.

Avendo seguito la procedura prescritta, la Commissione emette il parere che il provvedimento di divieto adottato dalle autorità francesi sia giustificato.

Fatto a Bruxelles, il 03/V/2007.

*Per la Commissione
Günther Verheugen
Vicepresidente della Commissione*